



Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E
STATISTICI

**Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalità**

Via G Caraci 36 – 00157 ROMA

Tel. 0039 06 41586450 – Fax 0039 06 41584217

Roma, **24 GIU. 2013** Prot. n. *15684/0*

Alle Direzioni Generali
Territoriali
Agli Uffici di motorizzazione
civile

Alle Regioni e Province
autonome

Alle Associazioni di imprese
per il trasporto su strada

E, p.c.: Al Ministero dell'economia e
delle finanze

" Agenzia delle dogane e dei
monopoli

LORO SEDI

Circolare n. **5** /2013

TRASMESSA VIA POSTA ELETTRONICA

OGGETTO: *Servizi di linea interregionali effettuati in connessione con servizi regolari internazionali.*

1) PREMESSA

Come è noto, l' articolo 14 del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009¹ consente, alle condizioni individuate dallo stesso regolamento, l' esercizio di servizi di trasporto di cabotaggio.

In base all' articolo 15 § 1 lett. c) del regolamento 1073/2009, i servizi regolari di cabotaggio consentiti sono i servizi regolari eseguiti " *durante un servizio regolare internazionale*" da un' impresa stabilita in uno Stato comunitario diverso dall' Italia e che non possono essere eseguiti indipendentemente da tale servizio regolare internazionale.

Poiché sono state formulate alcune richieste di informazioni da vettori stranieri interessati a svolgere un servizio di cabotaggio su territorio italiano (nell' ambito di un servizio regolare comunitario già autorizzato), appare necessario fornire indicazioni sulla documentazione da presentare e la procedura da seguire.

Inoltre alcune imprese autorizzate dal Ministero italiano all' esercizio di servizi regolari internazionali hanno formulato richieste di chiarimenti sull' autorizzazione ad un servizio interregionale da svolgersi contestualmente all' esercizio di un servizio regolare internazionale,

¹ Il reg. 1073/2009 fissa norme comuni per l' accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006.

for

chiedendo in particolare se vi sono -e se sì, quali sono- adempimenti procedurali previsti dalla normativa in vigore che possono ritenersi assorbiti dal procedimento che è stato concluso per l' autorizzazione al servizio regolare internazionale.

Ancorché le due fattispecie presentino sostanziali differenze, appare utile fornire contestualmente chiarimenti su entrambe poiché in tutti e due i casi si tratta di servizi di linea interregionali autorizzati nell' ambito (di) o in connessione con un servizio internazionale.

2) AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DI SERVIZI DI LINEA INTERREGIONALI DI COMPETENZA STATALE SVOLTI IN REGIME DI CABOTAGGIO NELL' AMBITO DI SERVIZI REGOLARI COMUNITARI (ARTICOLO 15 § 1 LETTERA C) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1073/2009)

2.1 LIMITI E CONDIZIONI

Riguardo i servizi di cabotaggio in titolo è utile premettere che:

1. l' articolo 16 § 2 del regolamento 1073/2009 assoggetta i trasporti di cabotaggio alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante;
2. l' articolo 3 § 1 e l' articolo 16 § 4 del regolamento sanciscono o ribadiscono il divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento dell' impresa;
3. trattandosi di effettuare fermate per l' imbarco e lo sbarco di passeggeri nell' ambito di un servizio regolare internazionale già autorizzato (i.e., per il quale lo Stato che ha rilasciato l' autorizzazione ha già effettuato le verifiche previste in attuazione del regolamento comunitario), la documentazione da richiedere e/o la procedura da seguire per l' autorizzazione nazionale ai trasporti di cabotaggio devono tener conto di ciò.

I servizi di linea interregionali in regime di cabotaggio in titolo possono essere autorizzati dallo Stato italiano esclusivamente nell' ambito del servizio comunitario internazionale autorizzato dallo Stato estero. In sostanza questi servizi di cabotaggio consentono la salita e la discesa dei passeggeri nel territorio italiano alle fermate, negli orari e nei giorni già previsti nell' autorizzazione per il servizio regolare internazionale rilasciata dallo Stato estero. Qualora l' impresa intenda modificare una qualsiasi modalità di esercizio del servizio, essa dovrà prima richiedere all' Autorità competente dello Stato estero la corrispondente modifica dell' autorizzazione al servizio internazionale; successivamente, su richiesta dell' impresa, sarà adeguata anche l' autorizzazione al cabotaggio.

Si specifica inoltre che i servizi in esame - e cioè, i servizi di cabotaggio autorizzabili dal Ministero italiano - sono quelli di competenza statale come definiti dall' art. 2 del decreto legislativo n. 285/05, con la precisazione che, affinché costituiscano servizi di competenza statale, il percorso tra la prima e l' ultima fermata con carico/scarico viaggiatori deve attraversare il territorio di almeno tre regioni.

2.2 REQUISITI E DOCUMENTAZIONE

Poiché il regolamento (CE) n. 1073/2009 rinvia alle norme in vigore nello Stato membro ospitante, per l' autorizzazione ai servizi di cabotaggio la normativa di riferimento è costituita dal decreto legislativo 21/11/2005 n. 285, recante " Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale" .

Tale normativa va applicata e declinata tenuto conto delle peculiarità più sopra evidenziate. I requisiti prescritti all' articolo 3 comma 2 del d. lgs. n. 285/05 (in ragione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 in materia di autorizzazione all' esercizio della professione) sono dunque dimostrati come segue:

1. la titolarità di autorizzazione all' accesso alla professione di trasportatore su strada ex reg. 1071/2009 (ed eventualmente il relativo numero di iscrizione nel REN dello Stato di stabilimento) sono dichiarati dall' impresa;
2. la certificazione di qualità (relativa ai servizi regolari internazionali o di lungo raggio) è prodotta dall' impresa. Tale certificazione è corredata da traduzione asseverata in lingua italiana;
3. l' applicazione delle norme in materia di lavoro e l' ottemperanza alle disposizioni comunitarie in materia di separazione contabile ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 sono dichiarate dall' impresa, che provvederà a dichiarare altresì il rispetto delle condizioni e della normativa disposte o richiamate dal regolamento (CE) n. 1073/2009;
4. la disponibilità di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea sono stati verificati dallo Stato che ha rilasciato l' autorizzazione al servizio internazionale poiché tale requisito è previsto anche dal regolamento (CE) n. 1073/2009 (art. 8 § 4). Tuttavia il d. lgs. n. 285/05 all' art. 3, comma 2, lettera f), prevede l' obbligo di utilizzo di autobus immatricolati da non oltre sette anni. Su questo punto si veda la circolare n. 1/2013 del 28/3/2013². Tale specifico requisito è attestato dalla competente Autorità dello Stato di stabilimento. L' attestazione, comunque denominata, è corredata da traduzione asseverata in lingua italiana.

Per quanto riguarda i requisiti di sicurezza di fermate e percorso, poiché sia le fermate che il percorso sono stati validati dal MIT nell' ambito della procedura di autorizzazione al servizio internazionale, non sono previsti ulteriori adempimenti.

In forza del divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità e sul luogo di stabilimento (art. 16 § 4 del reg. 1073/2009), si precisa che il requisito dell' iscrizione " *al registro delle imprese di cui all' articolo 2188 del codice civile*" previsto all' articolo 3 comma 2 del d. lgs. n. 285/2005 va ritenuto sussistente se l' impresa è iscritta in analogo registro eventualmente istituito presso lo Stato di stabilimento.

² Disponibile sul sito internet www.mit.gov.it → Mi interessa / Autotrasporto → Persone → Servizi di linea interregionali di competenza statale.

Resta inteso che, in aggiunta ai requisiti di cui sopra, l'impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti fiscali e contabili prescritti dalla normativa in vigore per l'esercizio di attività economiche su territorio italiano da parte di soggetti non residenti. Su tale aspetto si rinvia alle eventuali indicazioni o determinazioni del Ministero dell'economia e delle finanze o dell'Agenzia delle entrate che leggono per conoscenza.

Anche ove non specificato, la documentazione deve essere redatta in lingua italiana oppure accompagnata da una traduzione asseverata in lingua italiana.

2.3 PROCEDURA

L'impresa che intende richiedere servizi di cabotaggio presenta domanda, redatta secondo il modello riportato in **ALLEGATO 1**, a:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA

ed invia copia della domanda e della relativa documentazione allegata all'Ufficio di motorizzazione civile (UMC) capoluogo di Regione dove è situata la prima fermata effettuata in territorio italiano (d'ora in avanti: "UMC competente").

La Divisione 2 della Direzione generale (DGTSI) istruisce l'istanza e, qualora verifichi che sussistono i requisiti prescritti, comunica all'impresa la chiusura favorevole dell'istruttoria chiedendo contestualmente il pagamento dei contributi di cui all'articolo 5 comma 3 lettera b) del d. lgs. n. 285/05 (contributo per l'accertamento di regolarità e sicurezza). Ai fini del calcolo del contributo, qualora la durata dell'autorizzazione al cabotaggio non corrisponda ad un numero intero di anni (cosa assai probabile poiché la scadenza segue quella dell'autorizzazione internazionale), si procederà come segue.

A. Calcolo del contributo dovuto per annualità intere:

A = Importo annuale di cui alla tabella del d.lgs. 285/05 moltiplicato per numero di anni interi di durata dell'autorizzazione;

B. Calcolo del contributo dovuto per la durata eccedente le annualità intere di durata dell'autorizzazione:

B = Importo annuale di cui alla tabella del d.lgs. 285/05 diviso per 12 e moltiplicato per il numero di mesi (o frazione di mese) eccedenti la/le annualità intera/e di durata dell'autorizzazione.

Il contributo complessivo dovuto per il servizio interregionale di cabotaggio sarà uguale ad A+B.

Tra gli adempimenti istruttori si richiama, in particolare, la necessità che la Divisione 2 della DGTSI verifichi l'identità del percorso, degli orari, dei giorni d'esercizio e delle fermate richieste per l'autorizzazione nazionale al servizio regolare di cabotaggio rispetto a quanto contenuto nell'autorizzazione internazionale.

Una volta acquisita l' attestazione dell' avvenuto pagamento, la DGTSI emana il provvedimento autorizzatorio informandone l' impresa e l' UMC competente. La scadenza dell'autorizzazione nazionale al servizio regolare di cabotaggio non può essere successiva a quella dell' autorizzazione internazionale.

L' autorizzazione (mod. DTT 151) e le relative copie conformi (Mod. DTT 152) – e cioè la documentazione da tenere a bordo- sono rilasciate a cura dell' UMC competente, al quale l' impresa dovrà rivolgersi una volta ottenuto il provvedimento di cui sopra. L' UMC avrà cura di annotare nell' autorizzazione la seguente dicitura: ***“ Autorizzazione per servizi di linea interregionali svolti in regime di cabotaggio ai sensi dell' art. 15 § 1 lettera c) del reg. (CE) n. 1073/2009, nell' ambito dell' autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata dallo Stato _____ ”***.

Per le modifiche – che, si ricorda, presuppongono il preventivo adeguamento dell' autorizzazione internazionale- si segue procedimento analogo.

In applicazione del d. lgs. n. 285/05, dopo aver ottenuto l'autorizzazione l'impresa è altresì tenuta al pagamento del contributo di cui all'articolo 5 comma 3 lettera a) del predetto decreto legislativo, e cioè essa dovrà pagare:

1. entro sessanta giorni dalla data di inizio di validità dell'autorizzazione, un contributo (attualmente pari a 2.000 €) di iscrizione all'elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea di cui al d. lgs. n. 285/05.
2. entro il mese di maggio di ciascun anno, un contributo attualmente pari a 1.000 euro la cui attestazione andrà inviata unitamente alla dichiarazione di invarianza dei requisiti.

Per gli adempimenti di cui ai precedenti punti 1. e 2. è competente la Divisione 2 della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, cui l'impresa dovrà rivolgersi.

L'impresa potrà provvedere al pagamento dei contributi richiamati nella presente circolare mediante bonifico bancario a favore del capitolo del bilancio dello Stato n. 3479 individuato dal seguente codice IBAN:

IT12F0100003245350015347900

Nel bonifico andrà indicata la causale che ricorre tra le seguenti:

- a) per i contributi da versare per il rilascio dell'autorizzazione: **ART. 5, CO. 3, LETT. b), D.LGS. 285/05, REGOLARITA' E SICUREZZA - SERVIZIO _____**;
- b) per il contributo di iscrizione all'elenco (cfr. precedente punto 1.): **ART. 5, CO. 3, LETT. a), D.LGS. 285/05 - PRIMA ISCRIZIONE ELENCO DELLE IMPRESE**;
- c) per il contributo annuale (cfr. precedente punto 2.): **ART. 5, CO. 3, LETT. a), D.LGS. 285/05 - ISCRIZIONE ANNUALE ELENCO DELLE IMPRESE**

3) AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DI SERVIZI DI TRASPORTO INTERREGIONALI IN CONNESSIONE CON SERVIZI INTERNAZIONALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L' INTERMODALITÀ – DIVISIONE 2

Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA

Tel. +39 0641584245 – fax +39 0641584006

3.1 FATTISPECIE E SEMPLIFICAZIONI

Un' impresa autorizzata dal Ministero italiano all' esercizio di servizi regolari internazionali può voler richiedere l' autorizzazione all' esercizio di servizi interregionali di competenza statale sullo stesso percorso ed utilizzando le stesse fermate. Ciò può accadere per un' impresa:

- a. autorizzata all' esercizio di servizi in ambito comunitario;
- b. autorizzata all' esercizio di servizi con uno Stato situato al di fuori della Comunità europea.

In sostanza il servizio interregionale connesso con quello internazionale consiste nell' effettuare l' imbarco e lo sbarco dei passeggeri -nel territorio italiano- alle fermate, nei giorni e negli orari già previsti nell' autorizzazione al servizio internazionale. Tali servizi di linea interregionali, come quelli in regime di cabotaggio nell' ambito di servizi regolari comunitari, sono soggetti al D.Lgs.285/2005 e alla sua normativa di attuazione; tuttavia alcuni adempimenti possono essere evitati o semplificati poiché ad essi si è provveduto in sede di rilascio dell' autorizzazione internazionale. Pertanto, essendo doveroso evitare duplicazioni di oneri amministrativi a carico del Ministero e delle imprese, stante l' invarianza di percorso, orari e fermate:

1. non è necessario il rilascio del nullaosta alla sicurezza del percorso e delle fermate;
2. non è necessaria l' approvazione della tabella oraria;
3. non è necessaria la verifica dei requisiti (i.e. l' acquisizione del parere presso l' UMC competente) di cui all' articolo 3, comma 2, lettere e) ed f) del d. lgs. n. 285/2005.

Nella domanda, da compilare secondo il modello **ALLEGATO 2**, l' impresa specificherà che l' autorizzazione richiesta è in connessione con il servizio internazionale, riportando gli estremi di quest' ultima autorizzazione.

A sua volta l' UMC competente al rilascio dell' autorizzazione – dopo che la Divisione 2 della DGTSI ha emanato il provvedimento, secondo la consueta procedura- provvederà ad annotare sull' autorizzazione la dicitura **“Autorizzazione per servizi di linea interregionali connessi al servizio internazionale _____ - _____”**.

3.2 CONTRIBUTI

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi si osserva quanto segue. I contributi previsti per i servizi internazionali sono, per ammontare e modulazione, identici a quelli contenuti nel d. lgs. n. 285/05. Nel caso dei “servizi connessi” in esame, essi sono identici – per la tratta che si svolge sul territorio nazionale- a quelli autorizzati in ambito internazionale. Anche le fermate sono le stesse, con la differenza che nel “servizio connesso” i passeggeri possono sia scendere che salire alle predette fermate. Pertanto l' assolvimento all' obbligo di corrispondere il contributo ex art. 5 comma 3 lettera b) (per accertamento di regolarità e sicurezza) del d. lgs. n. 285/05 deve ritenersi già assolto. Ciò, purché:

- il periodo, i giorni di esercizio, il percorso, gli orari e le fermate siano identici;
- la scadenza dell' autorizzazione al servizio interregionale connesso sia uguale (o comunque non inferiore) alla scadenza dell' autorizzazione al servizio internazionale.

Invece l' impresa deve provvedere:

1. qualora non sia già iscritta all' elenco nazionale di cui all' art. 4 del d. lgs. 285/05: al pagamento del contributo di prima iscrizione, entro sessanta giorni dal periodo di validità della prima autorizzazione;
2. entro il mese di maggio di ogni anno successivo di validità dell' autorizzazione: al pagamento del contributo annuale da versare all' atto della dichiarazione di cui all' art. 5 comma 2 lettera a) del d. lgs. 285/05.

3.3 MODIFICHE CHE INTRODUCONO DIFFERENZE TRA IL SERVIZIO NAZIONALE E IL SERVIZIO INTERREGIONALE " CONNESSO "

Se l' impresa intende apportare modifiche al servizio interregionale tali da differenziare quest' ultimo rispetto al servizio internazionale, dovrà essere attivata la procedura di rilascio *ex novo* dell' autorizzazione. Ciò in quanto il collegamento nazionale cessa di essere un sottoinsieme - del tutto sovrapponibile per la tratta italiana- di quello internazionale; in tal caso per l' acquisizione dei documenti e/o per il rilascio dei pareri prescritti, nonché per il pagamento dei relativi contributi si seguirà la procedura prevista per i servizi interregionali.

Il Capo Dipartimento
Dott. ing. Amedeo Fumero

